



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Ricorso straordinario

Sommario:	Ricorso straordinario – difetto di giurisdizione – applicazione art. 11 C.P.A. - assegnazione di termine di tre mesi per riassunzione processo dinanzi al giudice fornito di giurisdizione.
Estremi del provvedimento:	C.G.A. n. 293/13 del 14 gennaio 2014 su ric. Str. n.626/11
Massima:	In ragione della inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione e della progressiva giurisdizionalizzazione del rimedio del ricorso straordinario (cfr. parere n.1581/2011 del 10 luglio 2012), va indicata al ricorrente la possibilità di riproporre il gravame innanzi all’Autorità munita di giurisdizione. Ciò ai sensi dell’art. 11, comma 1, c.p.a., secondo cui “Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito”, con conseguente salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, a condizione che il processo sia riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (art. 11, comma 2, c.p.a.). Nel caso in questione, ai fini dell’applicazione del principio su richiamato, è stato assegnato al ricorrente un termine di tre mesi per la riproposizione della domanda al Giudice ordinario, decorrente dalla comunicazione del decreto decisorio conseguente al parere.
Note	

Redattore: Avv.S.Abbate

